

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 16 novembre 2020

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 34/2020

“DECRETO RISTORI-BIS”: ALTRE NOVITA’ FISCALI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9.11.2020 il D.L. n. 149 del 9.11.2020 (Decreto “Ristori-bis”), recante le *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il Decreto è entrato in vigore il 9.11.2020 e dovrà essere convertito in Legge entro l’8.1.2021.

Con la presente circolare si prosegue nell’analisi di alcune delle principali novità in materia fiscale introdotte dal Decreto, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che le novità introdotte dal Decreto “Ristori-bis” in materia di sospensione dei versamenti per IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente, contributi previdenziali e assistenziali, sono già state analizzate nelle circolari di Studio n. 32/2020 e 33/2020.

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE (art. 1 e art. 8, commi 5 e 6)

Si ricorda che il Decreto “Ristori” ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 24.10.2020 (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020 § 1).

L’art. 1 del Decreto “Ristori-bis” ha ampliato i codici ATECO che possono fruire di tale contributo a fondo perduto, mediante la previsione di un nuovo elenco che sostituisce il precedente, che viene

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

allegato alla presente circolare (Allegato 1). A titolo esemplificativo, tra le nuove attività si segnalano:

- gli Internet *point* (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (561020), con quota percentuale ai fini del calcolo del contributo in misura pari al 50%;
- le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201), con quota percentuale del 100%;
- i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300), con quota percentuale del 200%.

L'art. 8, comma 5 del Decreto "Ristori-bis" prevede che potranno comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più successivi Decreti Ministeriali.

Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. "zone rosse" o "arancioni"

Il contributo a fondo perduto è inoltre aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministro ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3.11.2020 (c.d. "zone rosse e arancioni"), ovvero attualmente:

- "zone rosse": Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Campania, Toscana e Provincia di Bolzano;
- "zone arancioni": Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria;

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
- bar e altri esercizi simili senza cucina (563000);
- alberghi (551000).

La quota percentuale è quindi elevata, in tali casi, dal 150% al 200%.

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto "Rilancio").

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

2. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI NEI CENTRI COMMERCIALI (art. 1 commi 4 e 5)

Il Decreto “Ristori-bis” riconosce, ma solo nell’anno 2021, un ulteriore contributo a fondo perduto (nel limite di spesa di 280 milioni di euro):

- agli operatori con sede operativa nei centri commerciali,
- agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del DPCM del 3.11.2020.

Determinazione del contributo

Quanto alla misura del contributo, viene disposto che:

- se tali soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’ Allegato 1 al Decreto “Ristori-bis”, il contributo a fondo perduto è determinato entro il 30% del contributo calcolato nella “misura maggiorata” prevista dal Decreto “Ristori”;
- qualora l’attività prevalente non rientri tra una di quelle previste nell’ Allegato 1, il contributo spetta sempre alle condizioni stabilite dal Decreto “Ristori” ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 del Decreto “Rilancio”.

Si precisa che il contributo “ristori centri commerciali” verrà erogato dall’agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il motivo per cui l’accesso a questo ulteriore contributo sia subordinato alla presentazione di una specifica istanza, e non sarà quindi automatico per coloro che hanno già incassato il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio”, risiede probabilmente nel fatto che il sistema dell’Agenzia delle Entrate - sulla base del contenuto delle istanze già presentate - non è in grado di discernere coloro che operano all’interno dei centri commerciali dagli altri.

Si ricorda che resta comunque, come presupposto di accesso al bonus “ristori centri commerciali”, la sussistenza del calo di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ai corrispondenti dati del mese di aprile 2019 di almeno un terzo.

Esempio

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Ad esempio, un bar che aveva incassato 3.000 euro grazie al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto "Rilancio", ha diritto ad un bonus "ristori" di 4.500 euro (150% di 3.000), che sale a 6.000 euro se l'attività è svolta in una "zona arancione o rossa".

Se il bar svolge l'attività in un centro commerciale avrebbe inoltre diritto nel 2021, oltre ai 4.500 euro di bonus "ristori-bis", anche a un massimo di 1.350 euro di bonus "ristori centri commerciali".

Invece un negozio di abbigliamento, che svolge l'attività in un centro commerciale (non ubicato in "zona rossa") e che ha incassato sempre 3.000 euro di contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Decreto "Rilancio", avrebbe diritto nel 2021 anche a un massimo di 900 euro di bonus "ristori centri commerciali".

3. NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE NELLE C.D. "ZONE ROSSE" (art. 2 e art. 8, commi 5 e 6)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 3.11.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto.

Soggetti beneficiari

In particolare, si tratta dei soggetti che:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al Decreto "Ristori-bis" (tra cui, ad esempio, grandi magazzini, numerose attività di commercio al dettaglio, istituti di bellezza), allegato alla presente circolare (Allegato 2);
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute (c.d. "zone rosse").

Determinazione del contributo

Il valore del contributo è calcolato sulla base delle disposizioni previste dal Decreto "Ristori", con le

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

percentuali riportate nell'Allegato 2 (che attualmente prevede un'unica percentuale pari al 200% per tutti i codici ATECO indicati).

Si ricorda che il richiamo alle citate disposizioni comporta, tra l'altro, che:

- il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (o in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019);
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo *ex art. 25* del Decreto "Rilancio", è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione);
- l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro, né inferiore a 1.000 euro per le ditte individuali/professionisti ovvero a 2.000 euro per le società.

Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

Il contributo viene riconosciuto nei limiti e alle condizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 *final* e successive modifiche.

Esempio

Tornando all'esempio precedente, se il negozio di abbigliamento svolge l'attività in un centro commerciale ubicato in una "zona rossa" ed ha incassato 3.000 euro di contributo a fondo perduto *ex art. 25* del Decreto "Rilancio", ha diritto ad un bonus "ristori-bis" di 6.000 euro (200% di 3.000) e, nel 2021, anche a un massimo di 900 euro di bonus "ristori centri commerciali".

4. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (art. 4)

Si ricorda che il Decreto "Ristori" ha già previsto l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al Decreto "Ristori" (*cfr.* circolare di Studio n. 31/2020 § 2).

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

L'art. 4 del Decreto "Ristori-bis" prevede inoltre l'estensione di tale credito d'imposta:

- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al Decreto "Ristori-bis" (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM del 3.11.2020), nonché alle imprese che svolgono le attività di Agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse";
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Potranno comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più successivi Decreti Ministeriali.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del Decreto "Rilancio", sicché, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

5. ESTENSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA (art. 6)

Si ricorda che il Decreto "Agosto" (*cf.* circolare di Studio n. 27/2020 § 8) ha prorogato dal 30.11.2020 al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569,00.

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 - 89 della Legge n. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

applicazione);

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'art. 6 del Decreto "Ristori-bis" interviene proprio su questo punto, eliminando, in capo alle due seguenti categorie di soggetti, la necessità di tale requisito per beneficiare della proroga.

Nella prima categoria, rientrano i soggetti ISA che, nel contempo:

- esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate negli Allegati 1 e 2 del Decreto "Ristori-bis";
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (si tratta delle c.d. "zone rosse").

Invece, la seconda categoria di soggetti ISA è rappresentata dagli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

livello di rischio alto (si tratta delle c.d. “zone arancione”).

Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto già versato.

6. ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU PER L'ANNO 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESE PER L'EMERGENZA COVID-19 (art. 5)

L'art. 5 del Decreto “Ristori-bis” stabilisce che per gli immobili ubicati nei Comuni delle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto a causa del COVID-19 (c.d. “zone rosse”), non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportate nell'Allegato 2 dello stesso Decreto “Ristori-bis”. Affinché spetti l'esenzione i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 9 del Decreto “Ristori”, non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, elencate nell'Allegato 1 al Decreto “Ristori” (*cf.* circolare di Studio n. 31/2020 § 3). Anche in questo caso l'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività specificatamente individuate.

Le suddette agevolazioni si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del Decreto “Agosto” convertito (*cf.* circolare di Studio n. 27/2020 § 6).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

